

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 15 giugno 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero, Porpora Prof. Domenico Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELLA POL. TIRRENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLOMBINI GABRIELE ED IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETA' E DEL SUO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione dell'8.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo 6.11.2001 proposto - dalla Sig.ra Corini Maria Pia, per il figlio Colombini Gabriele - alla Commissione Tesseramenti. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TROINA/ISTITUTO SICILIA NOVA DELL' 8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.ti Uff.li nn. 48 del 26.4.2001 e 49 del 4.5.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23, n. 14, C.G.S., per rinuncia, l'appello come sopra proposto dell'U.S. Atletico Troina di Troina (EN) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.S.C. GIOIOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/NITOVA MELITO DELL' 1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 15.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.C. Gioiosa di Gioiosa Jonica. (RC) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.G.C. UNION ALTAVILLA TAVERNELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, DELL'AMMENDA DI L. 300.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BOSCHETTI UMBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff n. 46 del 9.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.G.C. Union Altavilla Tavernelle di Altavilla (VI) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. NISSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL' 8.4.2001 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile; per tardività, l'appello come innanzi proposto dal F.C. Nissa di Caltanissetta e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. STREVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STREVI/MASIESE FUBINE DEL 24.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 44 del 3.5.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n: 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Strevi di Acqui Terme (AL) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.C. OPPEANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZEVIO/OPPEANO DEL 19.4.2001 {Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Oppeano di Oppeano (VR) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL G.S. ALBATROS RADIO INCONTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTAVIA/ALBATROS RADIO INCONTRO DELL'11.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

La.C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Albatros Radio Incontro di Roma, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3 - 3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA A. POL. SANTOS LICATA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANTOS LICATA/OLIMPIA CAS. RAVANUSA DEL 22.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001) .

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A. Pol. Santos Licata di Licata AG) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI/ALTAVILLA SILENTINA DEL 13.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 25.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Angri di Angri (SA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAGANI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TERMINE DEL TORNEO DEL CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001)

12 -RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. - 42 del 17.5.2001)

La C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dal calciatore Pagani Giovanni e dalla Jus Milano Avvocati Calcio di Milano, li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le tasse versate.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero, Pisani Massamormile Dr. Carlo; Torri Dr.. Ettore - Componenti; .Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

13 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 AL CALCIATORE DE GAETANO CLAUDIO E DELL'AMMENDA DI L. 400.000 ALL'A.C.D. FOLGORE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 4.4.2001)

La C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera.

14 - APPELLO DELLA POL. BOSCAIOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA LUIGI VULTAGGIO/BOSCAIOLI DEL 7.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato -Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 24.5.2001).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Boscaioli di Marsala (TP) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/ROCCCELLA DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com.Uff. n. 102 del 21.5.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Serrese di Serra San Bruno (VV) e dispone incamerarsi la relativa tassa .

16 - APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE ZAULI LAMBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/VICENZA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 484.dell' 8.6.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza riduce a n. 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Zauli Lamberto e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

17 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO IN RELAZIONE ALLA GARA PARMA/LECCE DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n: 484 dell'8.6.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Lecce di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.

18 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANDELA VINCENT IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/MILAN DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 484 dell'8.6.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce a n. 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica già irrogata dai primi giudici al calciatore Candela Vincent ed infligge al calciatore medesimo l'ammenda di L. 30.000.000. Ordina la restituzione della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 16 giugno 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci